

12.9 DEBITORI DIRETTI DEL CAPO X – ENTRATE TESORO

Si dice debitore diretto quel debitore dello Stato che esegue versamenti per le somme dovute direttamente nelle casse della Tesoreria. Nel caso in esame, invece, trattasi di debitori dello Stato per i quali nasce l'esigenza di una gestione contabile a livello analitico – Gestione delle Entrate tramite prenotazioni - e, di conseguenza, del controllo e riscontro contabile da parte delle Ragionerie Territoriali.

Le prenotazioni delle entrate del Tesoro vengono eseguite dalla Ragioneria Territoriale sulla base delle comunicazioni pervenute, come nel caso delle spese per “fari e fanali” e “opere marittime”, direttamente dal Ministero della Difesa – Ispettorato di supporto navale, logistico e dei fari, e per le sanzioni relative alla trasmissione telematica delle ricette mediche, che sono illustrate nelle schede 12.10, anche direttamente dalla Guardia di Finanza. I dati vengono registrati in conti analitici riferiti ad un debitore ed aperti su un'imputazione.

La regola di registrazione per quanto riguarda la contestualità è $V=R$, il riscosso viene generato automaticamente nel sistema al momento dell'acquisizione del versato. I predetti dati vengono alimentati nel S.I.E. da ciascuna Ragioneria Territoriale competente a seguire il singolo debitore avente debiti attivi su entrate di diversa natura (conti) aperti su diverse imputazioni. Il S.I.E. predispone la visualizzazione del conto che registra il dettaglio della posizione debitoria, per singola rata avente una determinata scadenza.

Dal 14 ottobre 2007, con l'entrata in vigore delle “nuove” Istruzioni dei servizi di Tesoreria, le “vecchie” Istruzioni generali sui Servizi del Tesoro risultano abrogate. Infatti, l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007 di approvazione delle “nuove” Istruzioni abroga esplicitamente tutte le precedenti istruzioni in materia. Le Istruzioni in vigore, purtroppo, nulla dispongono circa le modalità di gestione contabile delle Entrate del Tesoro. Le Ragionerie Territoriali, pertanto, non hanno vigenti normativa di riferimento. Pur tuttavia, per assicurare una corretta e regolare gestione contabile delle entrate in parola, le Ragionerie Territoriali continuano, ad ogni modo, ad avere ancora come punto di riferimento le norme recate dall'art. 269 e dagli artt. 304 e segg. delle Istruzioni generali sui Servizi del Tesoro – Titolo III – Entrate amministrare dalla Direzione Generale del Tesoro, approvate con D.M. 10 luglio 1969.

Le Ragionerie Territoriali, una volta ricevute le predette comunicazioni, provvedono:

- 1) alla ripartizione dei contributi dovuti dagli enti locali in base al decreto di classificazione del porto (per i fari e fanali e per le opere marittime);
- 2) allo sviluppo delle rate, in caso di richiesta di rateizzazione. Gli enti locali, infatti, ai sensi dell'art 356 delle I.G.S.T., hanno la facoltà di eseguire il pagamento dei contributi in venti annualità, senza interessi. Se il debito è superiore a lire 200.000 (euro 103,29), a garanzia dello stesso, gli enti debitori devono rilasciare apposite delegazioni di pagamento, ai sensi degli artt. dal n. 309 al 313;
- 3) ove nella ripartizione dei contributi siano compresi enti debitori aventi sede nel territorio di altre province, trasmettono, per gli adempimenti di competenza, un estratto del prospetto di ripartizione alle competenti Ragionerie Territoriali sul cui territorio insistono i comuni competenti per quel porto;
- 4) alla prenotazione delle entrate al S.I.E.;
- 5) dopo aver ripartito i debiti di che trattasi tra gli enti interessati (Provincia e Comuni della stessa), inviano la relativa comunicazione agli Enti debitori, col relativo ammontare e il termine di scadenza.

Periodicamente, le Ragionerie Territoriali provvedono alla stampa al S.I.E. dell'elenco dei debitori morosi. Tale elenco indica, per ciascun debitore, la quota capitale scaduta e la relativa mora.

In base a tale elenco si provvede agli adempimenti occorrenti per la realizzazione dei crediti erariali, impiegando tutti i mezzi amministrativi e giudiziari consentiti da leggi e regolamenti, non esclusa la procedura coattiva. In particolare, il procedimento è il seguente:

- è trasmessa, per ciascun debitore “moroso”, una comunicazione con la quale si fa presente di aver attivato un procedimento concernente il recupero di crediti erariali per il mancato versamento nei termini previsti a favore dell’Erario degli importi scaduti, ai sensi dell’art. 7 e segg. della Legge n. 241/1990;
- qualora i debitori non effettuino il versamento del dovuto nel termine stabilito dalla Ragioneria Territoriale (di solito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione), si procede con un’ingiunzione di pagamento, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, di approvazione del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
- quand’anche tale procedura risulti infruttuosa, il credito erariale verrà recuperato nelle forme previste dal D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, mediante iscrizione a ruolo presso l’Equitalia S.p.A., con il conseguente aggravio di spese.

Fino a qualche anno fa, la Ragioneria Territoriale provvedeva mediante il visto sulle distinte di versamento, mod. 124T, a verificare la regolare imputazione in c/competenza o in c/residui ed ai rispettivi capitoli/articoli di bilancio e, se dovuta, calcolava la mora. Infatti, in presenza di versamenti effettuati in ritardo rispetto alla scadenza della rata, la Ragioneria Territoriale attivava al S.I.E. la funzione per il calcolo della mora. Attualmente, però, la quasi totalità dei versamenti avviene con bonifico bancario e, come già prima sottolineato, non viene più compilata la distinta di versamento e non viene apposto il VISTO da parte della Ragioneria Territoriale che serviva, quando necessario, al calcolo della mora e allo scomputo della stessa dall’ammontare dell’imposta. Inoltre, le Tesorerie Provinciali, con la dematerializzazione delle quietanze, non emettono ed inviano più le relative quietanze di tesoreria mod. 121T ai soggetti versanti.

Non è superfluo aggiungere che la mora va versata al capitolo 3221 del Capo X e che per l’esatta imputazione è necessario aggiungere al codice ENTE, contrassegnato dalla lettera L + tre caratteri numerici, il codice CONTO, contrassegnato da una lettera ed un carattere numerico.

A tale proposito, si rileva che, proprio a causa dei versamenti con bonifico bancario, su indicazioni dei Debitori vengono emesse quietanze con imputazione unicamente al capitolo concernente la sola quota capitale e non anche alla mora.

Perciò, si possono rilevare versamenti eccedenti per imposta e il mancato versamento della mora. Uno dei compiti delle Ragionerie Territoriali in proposito è proprio quello di vigilare affinché la riscossione di tali entrate sia regolarmente imputata a competenza o residui ed ai rispettivi capitoli e articoli di bilancio. Quindi, qualora nell’importo versato non sia compresa, in tutto o in parte, la mora, il relativo ammontare è prelevato dall’importo di ciascun versamento e imputato ai corrispondenti capitoli di bilancio, destinando la residua somma, se c’è, a scomputo dei debiti in c/capitale a cominciare da quelli scaduti in data più remota. Le Ragionerie Territoriali, pertanto, al fine della corretta tenuta delle partite prenotate, devono procedere al calcolo della mora tramite le funzioni al S.I.E. e, quindi, richiedere alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale le rispettive modifiche d’imputazione.

Dopo la chiusura dell’anno “contabile”, il 30 aprile, il S.I.E. ridetermina, per ciascun debitore moroso, l’indennità di mora per l’esercizio scaduto e dovuta per le rate non versate a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente.

Le quietanze in argomento, emesse senza il relativo codice, sono evidenziate nel S.I.E. come “quietanze errate”. Fatto abbastanza frequente giacché attualmente i versamenti avvengono per lo più con bonifico e le Tesorerie, spesso, come sopra distinto, non aggiungono il codice versante. In tali casi, la Ragioneria Territoriale ha il compito di procedere ad inserire l’apposito codice versante. Caso a parte, è l’emissione di quietanze con imputazione al cap. 3579/00: il S.I.E. non rileva l’errata imputazione per mancanza del codice versante perché le modalità gestionali del presente capitolo prevedono, oltre alle prenotazioni e ai piani di ammortamento, anche l’accertamento contestuale; ne consegue che, periodicamente, compito delle Ragionerie Territoriali è quello di interrogare al S.I.E. le quietanze con la predetta imputazione ed apporre il relativo codice versante.

Normativa di riferimento

- R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
- I.G.S.T. emanate con D.M. 10 luglio 1969;
- D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- I.S.T. emanate con D.M. 29 maggio 2007.